

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 290 a iniziativa del Consigliere Fabbri: “Modifica alla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 ‘Disposizioni regionali in materia di apicoltura’”.

Signori Consiglieri,

nel corso degli anni il quadro normativo del settore si è evoluto, e ad oggi la materia dell'apicoltura risulta principalmente disciplinata dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 recante “Disciplina dell'apicoltura”, dal Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali recante “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale” e relativi provvedimenti applicativi tra i quali:

1. il decreto del Ministero della Salute dell'11 agosto 2014 recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del Decreto 4 dicembre 2009, recante “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale””;
2. l'art. 34, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, che ha introdotto una sanzione amministrativa nei confronti di chi contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione degli alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale;
3. il decreto interdirettoriale 22 novembre 2017 (prot. 0027115-27/11/2017-DGSAF-MDS-P) della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute di concerto con la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali recante nuove disposizioni per la comunicazione e la registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale (BDA) delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo.

Il settore dell'apicoltura riveste un ruolo fondamentale per l'intero ecosistema naturale, oltre a costituire una importante attività economica. L'attuale normativa regionale necessita di un aggiornamento per favorire un allineamento ai contenuti delle norme emanate a livello nazionale a partire dal 2014, inoltre, in linea con le più recenti indicazioni scientifiche, già per altro recepite in altre leggi regionali come ad esempio quella della confinante Emilia Romagna, sorge la stringente esigenza di tutelare la specie autoctona Apis Mellifera sottospecie Ligustica, diffusa in gran parte della penisola italiana. Tale necessità è stata esplicitata in un documento denominato “Carta di san Michele all'Adige - Appello per la tutela della biodiversità delle sottospecie autoctone di Apis Mellifera Linnaeus, 1758 in Italia”, redatto dalla Fondazione Edmund Mach il 12 giugno 2018 e sottoscritto da numerosi scienziati, professori e ricercatori anche universitari di tutta Italia (a cui utilmente si rinvia per opportuni approfondimenti).

Ciò premesso si propone di modificare la legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura) nel modo seguente.

Art. 1: viene riconosciuta l'impollinazione come un fondamentale processo funzionale a garantire la preservazione degli ecosistemi naturali e della biodiversità.

Art. 2: viene introdotto il sostegno regionale nel promuovere filiere produttive in cui vengano utilizzati i prodotti derivanti dall'apicoltura, anche attraverso il Programma Apistico Triennale.

Art. 3: viene introdotta la promozione del miele marchigiano e dei prodotti dell'alveare.

Art. 4: specifica le modalità per la tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica nel territorio regionale.

Art. 5: viene introdotto il riferimento all'Anagrafe Apistica Nazionale – Banca Dati Apistica Nazionale.

Art. 6: viene ridotta la soglia del cosiddetto autoconsumo.

Art. 7: viene vietato l'uso di fitofarmaci durante la fioritura, per maggior tutela delle api.

Art. 8: al fine di meglio gestire il fenomeno del nomadismo soprattutto extraregionale, vengono modificati criteri e parametri autorizzatori per lo stesso, viene inoltre chiesto di definire il potenziale nettario del territorio.

Art. 9: viene aggiornato il regime sanzionatorio.

Art. 10: contiene l'invarianza finanziaria.